

Tribunale di Brescia, Sezione Indagini Preliminari e Udienza Preliminare (Dr. Tringali), sentenza nr. 750 del 24.05.2018

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanza stupefacenti o psicotrope –art. 74 D.P.R. 309/90 – elemento soggettivo – partecipazione ed apporto degli associati – prova della partecipazione

Posto che la semplice partecipazione di un soggetto ad uno o più episodi di importazione, detenzione o cessione di sostanze stupefacenti, di per sé, non implica la partecipazione all'associazione, la dimostrazione dell'apporto casuale fornito da ciascuno dei membri al programma criminoso si concretizza normalmente (ma non necessariamente ed esclusivamente) nella consumazione dei reati fine e nella considerazione complessiva delle loro modalità di pianificazione, preparazione e concreta esecuzione, rapportate anche alla compagine soggettiva dei concorrenti ed al ruolo svolto da ciascuno, apprezzato anche nella sua eventuale nell'ambito di plurime condotte similari.

Pertanto, dimostrata l'esistenza del sodalizio, la prova della partecipazione di ciascun soggetto richiede: per quanto concerne l'elemento soggettivo, la piena consapevolezza di partecipare ad un'associazione criminosa e la volontà di contribuire al perseguimento del programma delittuoso che ne forma oggetto; dal punto di vista oggettivo, la realizzazione di un concreto contributo casuale alla realizzazione del programma stesso, mediante un'attività che, sia pure non necessariamente corrispondente alla condotta tipica di uno o più reati fine, sino comunque idonee a disvelare inequivocabilmente la consapevole e concreta funzionalità della condotta agli obiettivi dell'ente criminale.